# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2102-A

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(AMATO)**

DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE

**(RIPA DI MEANA)**

E DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**(FONTANA)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

**(VITALONE)**

*Presentato il 12 gennaio 1993*

Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione

(Relatore: **Stelio DE CAROLIS**)

**NOTA: Testo approvato dalla XIII Commissione permanente (Agricoltura) il 27 gennaio 1993. In data 28 gennaio 1993 la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente in Assemblea.**

| TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE | TESTO DELLA COMMISSIONE |
|---|---|
| **Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione.** | **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione.** |
| ART. 1. | ART. 1. |
| 1. È convertito in legge il decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione. | 1. Il decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. |

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12 GENNAIO 1993, N. 2

—

*All'articolo 1:*

*al comma 1, al capoverso 3, le parole:* « derivati dagli esemplari di » *sono sostituite dalle seguenti:* « di avorio, tartaruga marina o di pellicce di animali delle »; *e le parole:* « articolo VIII, par. 3 » *sono sostituite dalle seguenti:* « articolo VII ».

*All'articolo 2:*

*al comma 1, al capoverso 1, lettera* a), *le parole:* « arresto fino a tre mesi o » *sono soppresse.*

*All'articolo 4:*

*al comma 1, il capoverso 3 è soppresso;*

*al comma 1, al capoverso 4, le parole:* « allegato C, parte 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « allegato C, parte 1 »;

*al comma 1, al capoverso 8, le parole:* « da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, » *sono soppresse; le parole:* « , nonché gli organi abilitati a rilasciare i relativi pareri » *sono sostituite dalle seguenti:* « La Commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, rilascia i pareri per l'iscrizione nel registro »;

*è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

« 2-*bis*. Il decreto di cui all'articolo 5-*bis*, comma 8, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

*Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:*

« ART. 4-*bis*. — 1. Dopo l'articolo 5-*bis* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è inserito il seguente:

"ART. 5-*ter*. — 1. Ai sensi delle risoluzioni 7.13 e 8.12 delle Conferenze degli Stati Parte della convenzione di Washington tenutesi rispettivamente a Losanna (Svizzera) dal 9 al 20 ottobre 1989, e a Kyoto (Giappone) dal 2 al 13 marzo 1992, il personale dei nuclei del Corpo forestale dello Stato, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 4 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1992, presenti nelle dogane di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 9 luglio 1992, in collaborazione con gli uffici veterinari di confine, dovranno riportare su appositi moduli, conformi a quello di cui alla citata risoluzione 7.13 della Conferenza di Losanna, la quantità di ogni spedizione in importazione di animali vivi di specie incluse nell'allegato A, appendici I e II, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, nonché il numero di esemplari morti per ogni spedizione. I dati ottenuti saranno inviati su base annuale alla segreteria di cui all'articolo XIII della convenzione di Washington. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, stabilisce con apposito decreto le modalità e i criteri atti ad ottenere il monitoraggio della mortalità di animali vivi durante il trasporto internazionale, per disporre, in base ai dati ottenuti e sentito il parere della Commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, misure più restrittive fino all'interdizione dell'importazione per le specie maggiormente soggette a mortalità durante il trasporto internazionale".

2. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 5-*ter* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

*All'articolo 5:*

*al comma 1, al capoverso 2, le parole:* « Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, » *sono soppresse;*

*al comma 1, al capoverso 6, le parole:* « mostre faunistiche permanenti o viaggianti, » *sono soppresse;*

*è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

« 1-*bis*. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

*All'articolo 6:*

*al comma 1, al capoverso 1, le parole:* « appendici I, II e III » *sono sostituite dalle seguenti:* « appendici I e II ».

*All'articolo 7:*

*al comma 1, al capoverso 1, le parole:* « e marcaggio » *sono soppresse; le parole:* « , da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » *sono soppresse; e sono aggiunte, in fine, le parole:* « Le scorte di pelli destinate alla riesportazione devono essere sottoposte al marcaggio »;

*al comma 1, al capoverso 2, le parole:* « Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge », *sono sostituite dalle seguenti:* « Entro il 31 marzo 1993 »;

*è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

« 1-*bis*. Il decreto di cui all'articolo 8-*ter*, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

*All'articolo 8:*

*al comma 1, al capoverso 1, le parole:* « Il Ministero dell'ambiente provvede » *sono sostituite dalle seguenti:* « I Ministeri dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste provvedono ».

*All'articolo 9:*

*al comma 1, al capoverso 1, lettera* b), *le parole:* « dall'articolo 5-*bis*, comma 4 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dagli articoli 5, comma 1, e 5-*bis*, comma 4 »;

*al comma 1, al capoverso 2, le parole:* « allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente » *sono sostituite dalle seguenti:* « agli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste »; *e le parole:* « per la parte eccedente l'importo di cui al comma 3 » *sono soppresse.*

*All'articolo 10:*

*al comma 1, al capoverso 1, lettera* c), *le parole:* « appendici I e II » *sono sostituite dalle seguenti:* « appendici I, II e III ».

*Decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 8 del 12 gennaio 1993.*

**Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la convenzione firmata a Washington il 3 marzo 1973 sul commercio internazionale di specie di flora e fauna minacciate di estinzione, altrimenti denominata CITES, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 3626/82/CEE del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento del Consiglio delle comunità Europee n. 3418/83/CEE del 28 novembre 1983;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150;

Vista la raccomandazione, approvata dalla Segreteria CITES nel corso della ventottesima sessione del comitato permanente, di non accettare od emettere documenti CITES per merci con provenienza o destinazione Italia;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare ed integrare le disposizioni della legge 7 febbraio 1992, n. 150, al fine di adempiere alle specifiche prescrizioni che sono state imposte allo Stato italiano dalla segreteria CITES per la revoca delle sanzioni interdittive, nonché di superare le difficoltà che si sono manifestate in sede di prima applicazione della legge;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. L'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è sostituito dal seguente:

«ART. 1. — 1. Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre

1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:

*a)* arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni;

*b)* in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni o ammenda da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di impresa commerciale alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti importati illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato.

3. L'esportazione o la riesportazione di oggetti ad uso personale o domestico derivati dagli esemplari di specie indicate nel comma 1 è consentita previo rilascio di un certificato da parte del Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo VIII, par. 3, della convenzione di Washington ».

ARTICOLO 2.

1. L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è sostituito dal seguente:

« ART. 2 – 1. Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendici II e III – escluse quelle inserite nell'allegato C, parte 1 – e nell'allegato C, parte 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:

*a)* arresto fino a tre mesi o ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni;

*b)* in caso di recidiva, arresto da tre mesi a un anno o ammenda da lire dieci milioni a quattro volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se

trattasi di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della documentazione CITES, ove prevista, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni ».

ARTICOLO 3.

1. All'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, dopo le parole: « di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste » sono aggiunte le seguenti: « e con il Ministro della sanità ».

2. All'articolo 5, comma 3, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, le parole: « i necessari visti sui certificati di importazione » sono sostituite dalle seguenti: « i necessari visti sulle licenze di importazione ed esportazione e sui certificati di importazione e riesportazione ».

ARTICOLO 4.

1. Dopo l'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è inserito il seguente:

« ART. 5-*bis*. –1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, tutti coloro che detengono esemplari di specie selvatica indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, classificati dalla presente legge come oggetti ad uso personale o domestico, non devono farne denuncia.

2. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti di cui agli articoli 21 e 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

3. Chi contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 6 milioni.

4. Le denunce di detenzione di esemplari di eventuali specie che saranno iscritte nell'allegato A, appendice I, nonché nell'allegato C, parte I, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni – a seguito delle decisioni della Conferenza degli Stati Parte della convenzione – dovranno essere effettuate entro 80 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – seconda serie speciale – del regolamento (CEE) che modifica i sopra citati allegati A e C del regolamento (CEE) n. 3626/82.

5. Chi contravviene all'obbligo di denuncia di cui al comma 4 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 3.

6. Gli oggetti di uso personale o domestico derivati da esemplari di specie selvatiche indicate nel comma 1 non possono essere com-

mercializzati od offerti in vendita o esposti in vendita, salvo che gli stessi siano previamente denunciati con le modalità previste dall'articolo 5, comma 1, ai fini della verifica della regolarità dell'importazione a suo tempo avvenuta secondo le norme previste dalla convenzione di Washington.

7. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 6 è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.

8. Le istituzioni scientifiche o di ricerca pubbliche o private potranno godere dell'esenzione dall'obbligo di denuncia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche previsto dall'articolo VII, par. 6, della convenzione di Washington. A tal fine con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà disciplinata l'istituzione del registro presso il Ministero dell'ambiente e saranno previsti i presupposti, le condizioni e le modalità di iscrizione, anche ai fini della detenzione di esemplari di cui all'articolo 6, nonché gli organi abilitati a rilasciare i relativi pareri ».

2. I soggetti tenuti alla denuncia di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, devono utilizzare il modulo allegato al presente decreto ed effettuare la predetta denuncia entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove non abbiano adempiuto agli obblighi di cui al citato articolo 5, comma 1.

ARTICOLO 5.

1. L'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è sostituito dal seguente:

« ART. 6 – 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dal decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili

provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano nei confronti dei giardini zoologici, acquari, delfinari, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base di criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-*bis*, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione ».

ARTICOLO 6.

1. Dopo l'articolo 8 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è inserito il seguente:

« ART. 8-*bis*. – 1. Tutte le nascite o riproduzioni in cattività degli esemplari appartenenti a specie incluse nell'allegato A, appendici I, II e III, nonché nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, devono essere denunciate, entro 10 giorni dall'evento, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Direzione generale per l'economia montana e foreste – Servizio certificazione CITES, il quale ha facoltà di verificare presso il denunciante l'esistenza dei genitori e si può avvalere di analisi genetiche per stabilire il grado di parentela fra i presunti genitori e la prole. Per tali esemplari, il predetto servizio rilascerà al denunciante un certificato conforme all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3418/83 del Consiglio del 28 novembre 1983 ».

ARTICOLO 7.

1. Dopo l'articolo 8-*bis* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è inserito il seguente:

« ART. 8-*ter*. – 1. Ai sensi della risoluzione 8.14 della Conferenza degli Stati Parte della convenzione di Washington, tenutasi a Kyoto (Giappone) dal 2 al 13 marzo 1992, tutte le imprese che hanno scorte

di pelli, limitatamente a quelle intere o sostanzialmente intere, alle pelli dei fianchi e dei ventri, allo stato grezzo o lavorato, di specie appartenenti all'ordine Crocodylia ed incluse nell'allegato A, appendici I e II, del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, sono sottoposte ad inventario e marcaggio, secondo le modalità che verranno indicate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro del commercio con l'estero, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le imprese che hanno scorte di pelli, di cui al comma 1, devono farne denuncia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Direzione generale per l'economia montana e foreste, indicando la quantità, il tipo di pelle — intera, sostanzialmente intera, dei fianchi o dei ventri — e la specie a cui la pelle appartiene.

3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Direzione generale per l'economia montana e foreste, è tenuto a realizzare il marcaggio delle pelli, denunciate ai sensi del comma 2, entro 120 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle denunce di cui allo stesso comma 2.

4. Il personale del Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad effettuare i necessari accertamenti presso le imprese di cui al comma 2, al fine di verificare la corrispondenza tra la documentazione comprovante la regolare importazione e le pelli denunciate ai sensi del comma 1.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni previste al comma 2 è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 30 milioni ».

ARTICOLO 8.

1. Dopo l'articolo 8-*ter* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è inserito il seguente:

« ART. 8-*quater*. – 1. Il Ministero dell'ambiente provvede al pagamento del contributo annuale da versare al segretariato CITES, il cui ammontare è determinato in lire 210 milioni annui a decorrere dal 1993 ».

ARTICOLO 9.

1. Dopo l'articolo 8-*quater* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è inserito il seguente:

« ART. 8-*quinquies*. 1. – Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dal tesoro e dell'agricoltura e dalle foreste, sono determinate la misura e le modalità di versamento all'Erario dal diritto speciale di prelievo da porre a carico dei soggetti tenuti a richiarare o presentare:

*a)* la licenza o il certificato di importazione, la licenza di esportazione, il certificato di riesportazione e il certificato CITES,

previsti dal decreto dal Ministro dal commercio con l'estero di cui all'articolo 2, comma 1;

*b)* le denunce di detenzione di esemplari di specie selvatica previste dall'articolo 5-*bis*, comma 4;

*c)* la domanda di iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche prevista dall'articolo 5-*bis*, comma 8;

*d)* l'autorizzazione alla detenzione degli esemplari vivi prevista dall'articolo 6, comma 3;

*e)* la dichiarazione di idoneità per giardini zoologici, acquari, delfinari, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti, prevista dall'articolo 6, comma 6;

*f)* il certificato di conformità per nascita o riproduzioni in cattività previsto dall'articolo 8-*bis*;

*g)* la denuncia di scorta di pelli ed il relativo marcaggio previsti dall'articolo 8-*ter*.

2. La misura dei diritti speciali istituiti con la presente legge dovrà essere determinata in modo da assicurare la integrale copertura delle spese derivanti agli organi competenti dall'applicazione delle relative norme. I relativi proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnati con decreto del Ministro del tesoro allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente per la parte eccedente l'importo di cui al comma 3.

3. I diritti corrisposti per il rilascio dei certificati di cui al comma 1 dovranno essere determinati in misura tale da garantire anche la copertura della spesa annua di lire 210 milioni relativa al contributo che viene versato al segretariato CITES in adempimento della convenzione di Washington ».

ARTICOLO 10.

1. Dopo l'articolo 8-*quinquies* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è inserito il seguente:

« ART. 8-*sexies*. – 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, salvo diversa specificazione, le espressioni sotto indicate hanno il seguente significato:

*a)* convenzione di Washington: la convenzione sul commercio internazionale di specie di flora e fauna minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, altrimenti denominata CITES, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 24 febbraio 1976;

*b)* esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nelle appendici I, II e III della convenzione di Washington, nell'allegato B e nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni ed integrazioni,

qualsiasi parte o prodotto, facilmente identificabile, ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento giustificativo, ovvero dall'imballaggio, dal marchio o dall'etichetta o da qualsiasi altra circostanza risulti trattarsi di parti o prodotti di animali o di piante appartenenti a queste stesse specie;

*c)* oggetto ad uso personale o domestico: prodotto derivato ottenuto da esemplari di specie incluse nell'allegato A, appendici I e II, e nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, che appartenga ad una persona fisica e che non sia posto in vendita o in commercio;

*d)* esemplare riprodotto in cattività: prole di un esemplare vivo, comprese le uova, nata, o prodotta in altra maniera, da entrambi i genitori che si riproducono o da gameti trasferiti in altra maniera in un ambiente controllato se la riproduzione è sessuale o da genitori che siano in un ambiente controllato quando inizia lo sviluppo della prole se la riproduzione è asessuale. Il termine "esemplare riprodotto in cattività" si riferisce alla produzione di esemplari di seconda generazione nello stesso ambiente controllato;

*e)* esemplare nato in cattività: esemplare, così come definito nel presente articolo, comprese le uova, nato, o prodotto in altra maniera, da genitori, di cui almeno uno di origine selvatica, che si riproducono o da gameti trasferiti in altra maniera in un ambiente controllato se la riproduzione è sessuale o da genitori, di cui almeno uno di origine selvatica, che siano in un ambiente controllato quando inizia lo sviluppo della prole se la riproduzione è asessuale. Il termine "esemplare nato in cattività" si riferisce alla produzione di esemplari di prima generazione nello stesso ambiente controllato;

*f)* esemplare propagato artificialmente: esemplare di specie vegetale propagato per mezzo di semi, spore, diaspore, propaguli o altri mezzi di riproduzione sessuale o asessuale in condizioni controllate;

*g)* esemplare di specie selvatica: esemplare, così come definito nel presente articolo, di origine selvatica o esemplare animale proveniente da nascita in cattività limitata alla prima generazione ».

ARTICOLO 11.

1. All'articolo 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, dopo le parole: « Ministro delle finanze » sono aggiunte le seguenti: «, il Ministro del commercio con l'estero ».

ARTICOLO 12.

1. In conformità al disposto dell'articolo 3 della legge 18 marzo 1989, n. 118, i professori universitari, anche se a tempo pieno, possono far parte delle commissioni tecnico-scientifiche istituite nel-

l'ambito della gestione amministrativa del Ministero dell'ambiente, in qualità di esperti in singoli campi disciplinari, compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

ARTICOLO 13.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1993.

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
RIPA DI MEANA, *Ministro dell'ambiente.*
FONTANA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.*
VITALONE, *Ministro del commercio con l'estero.*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI.

ALLEGATO 1.
*(previsto dall'articolo 4, comma 2)*

RISERVATO ALL'UFFICIO
Prot. domanda .....
data .....
posizione .....

All'ufficio del Corpo forestale dello Stato

.....

DENUNCIA DI POSSESSO DI ESEMPLARI APPARTENENTI A SPECIE DI FAUNA E FLORA INCLUSE NELL'APPENDICE I DELLA CONVENZIONE DI WASHINGTON E NELL'ALLEGATO C, PARTE I DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 3626/82, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Il sottoscritto,
Nome ..... Cognome .....
Indirizzo ..... Città .....
Telefono .....
legale rappresentante della ditta,
Ragione Sociale .....
Indirizzo .....
Telefono ..... Part. IVA .....

DICHIARA

di detenere per le seguenti finalità (1) .....
i seguenti esemplari o loro prodotti e derivati (2): .....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(1) Commerciali, personali, amatoriali, scientifiche, educative o altro.
(2) Indicare quantità e natura dell'esemplare (esemplare vivo o imbalsamato, trofeo, oggetto lavorato, eccetera), nonché il nome comune e/o scientifico della specie animale o vegetale interessata.